



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CHIETI Sezione 1, riunita in udienza il 26/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

**MARSELLA CIRO**, Presidente

**TESEI SANGIOVANNI ILARIA**, Relatore

**GIALLORETO GIUSEPPE**, Giudice

in data 26/06/2025 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. [REDACTED]/2025 depositato il 15/03/2025

**proposto da**

[REDACTED]

**Difeso da**

Daniele Brancale - BRNDNL87D08I954K

**ed elettivamente domiciliato presso** daniele.brancale@pec.basilicatanet.it

**contro**

I.c.a. - Imposte Comunali Affini - Spa - 02478610583

**Difeso da**

[REDACTED]

**ed elettivamente domiciliato presso** ufficio.legale@pec.icatributi.com

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- **AVVISO DI ACCERTAMENTO** n. 1064 IMU 2019

**a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 286/2025 depositato il 03/07/2025**

**Richieste delle parti:**

**Ricorrente/Appellante:** Dichiarare, in via pregiudiziale, la NULLITA' E/O ILLEGITTIMITA' dell'avviso de quo per PALESE ED INGIUSTIFICABILE VIOLAZIONE DELL'ART. 1295 C. C. – Illegittimità della pretesa veicolata in maniera solidale e non pro quota tra gli eredi. • Dichiarare la NULLITA'/ILLEGITTIMITA' dell'avviso di accertamento impugnato per INESISTENZA GIURIDICA DELLO STESSO – Mancanza dei requisiti di forma, quale elemento essenziale dell'atto – Violazione art. 23, comma 1, D. Lgs. n. 82/2005. • Dichiarare la NULLITA'/ILLEGITTIMITA' dell'avviso di accertamento impugnato per patente ed insanabile lesione del diritto di difesa della contribuente – MANCATA INDICAZIONE 31 NELL'AVVISO DELLA POSSIBILITÀ DI ACCEDERE ALL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE – Violazione art. 62, comma 1, Regolamento IMU del Comune di Lanciano, giusta deliberazione n. 25 del 09.09.2014. • Dichiarare la NULLITÀ E/O ANNULLABILITÀ dell'avviso di accertamento quivi impugnato per patente ed insanabile violazione dell'art. 6bis - legge 212/2000. MANCATA ATTIVAZIONE DEL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO, attraverso la notifica, al contribuente, di uno <schema d'atpropedeutico all'emissione del provvedimento opposto. • Dichiarare la NULLITA'/ILLEGITTIMITA' dell'avviso di accertamento impugnato per palese ed insanabile DIFETTO DI MOTIVAZIONE - Violazione art. 1, comma 161, Legge n. 296/2006; art. 42, comma 3, D.p.r. n. 600/1973; art. 7, co. 1 - Legge n. 212/2000; art. 21septies – Legge n. 241/1990; art. 41, comma 2, lett. C) della Carta dei Diritti fondamentali U.E., nonché degli artt. 24 e 97 della Costituzione. Voglia, inoltre, codesta On.le Corte di Giustizia tributaria di I° grado adita, dichiarare la condanna della società I.C.A. Spa alla restituzione delle somme eventualmente versate dal ricorrente nelle more del giudizio, in uno alla refusione delle spese di lite, ex art. 15 – D. Lgs. n. 546/92, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.

**Resistente/Appellato:** accertare e dichairare la corretta dell'avviso di accertamento confermando l'atto impugnato.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Sig. ██████████ in qualità di erede di ██████████ proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 1064, intimante il pagamento dell'importo di € 19.213,00 a titolo di omesso versamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU) relativa all'anno 2019.

Parte ricorrente deduceva i seguenti motivi di ricorso:

1. In via pregiudiziale nullità ed illegittimità dell'avviso de quo per palese ed ingiustificabile violazione dell'art. 1295 c.c. illegittimità della pretesa veicolata in materia solidale e non pro quota tra gli eredi.
2. In diritto nullità e/o il legittimità dell'avviso de quo per inesistenza giuridica dello stesso, mancanza dei requisiti di forma quale elemento essenziale dell'atto violazione art 23 comma 1 D.LGS n.82/2025.
3. in diritto : nullità dell'avviso di accertamento quivi impugnato per patente ed insanabile lesione del diritto di difesa del contribuente mancata indicazione nell'avviso della possibilità di accedere all'istituto dell'accertamento con adesione violazione art. 6 comma 1 regolamento imu del Comune di Lanciano giusta deliberazione n.25 del 09.09.2014.
4. in diritto: nullità e/o annullabilità dell'avviso di accertamento per patente ed insanabile violazione dell'art. 6 bis Legge 212/2000, mancata attivazione del contraddittorio preventivo attraverso la notifica al contribuente di uno schema d'atto propedeutico all'emissione del provvedimento opposto.
5. nel merito: nullità e/o illegittimità dell'avviso di accertamento de quo per patente ed insanabile difetto di motivazione violazione art.1 comma 162 Legge n.296/2026 art. 3 Legge n.241/1990 , art. 7 , comma 1 , Legge n.212/2000.

Si costituiva in giudizio la Società I.C.A. - Imposte Comunali Affini - S.p.A., concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'IMU per conto del Comune di Lanciano, contestando in fatto ed in diritto le motivazioni e deduzioni di parte ricorrente, e demandando l'accertamento e dichiarazione di correttezza dell'avviso di accertamento contestato, con conseguenziale conferma dello stesso e vittoria di spese.

All'udienza del 26.06.2025, sentito il relatore, la causa veniva trattenuta in decisione.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Deve ritenersi fondata e meritevole di accoglimento la richiesta di annullamento dell'atto impugnato per violazione dell'art. 6-bis della L. 212/2000, avanzata da parte ricorrente.

Osserva sul punto la Corte come il succitato art. 6-bis risulti senz'altro applicabile all'avviso di accertamento contestato nel presente giudizio.

In merito, si evidenzia anzitutto come la Cassazione, nella Sentenza n. 7966 del 25/03/2024, Sezione V, abbia chiarito che "Con riferimento all'entrata in vigore del nuovo obbligo di contraddittorio preventivo, introdotto dal Decreto Legislativo n. 219/2023, esso risulta in vigore a partire dal 18 gennaio 2024, ossia 15 giorni dopo la pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale e, di conseguenza, tutti gli atti recanti una pretesa impositiva devono essere preceduti da un confronto tra ente impositore e contribuente, come disposto dall'art. 6-bis della Legge 212/2000 sul principio del contraddittorio", precisando che il principio del contraddittorio preventivo non risulta rilevante per i soli atti di accertamento formati anteriormente alla sua entrata in vigore.

Nel caso di specie, l'atto di accertamento contestato risulta datato 10.12.2024, ed essendo dunque successivo all'entrata in vigore della normativa sopra richiamata, rientra nel relativo ambito di operatività.

Stesso dicasi per quanto riguarda gli ulteriori presupposti di applicabilità della norma, posto che ai sensi del comma 1 dell'art. 6-bis "tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo", ad eccezione di quelli specificamente indicati nel successivo comma 2.

Orbene, il comma 2 fa riferimento agli "atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze", nonché ai "casi motivati di fondato pericolo per la riscossione".

Con riferimento a tale categoria di atti è intervenuto il D.M. 24 aprile 2024, il quale ha precisato che si considera automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa amministrazione, mentre per atto di pronta liquidazione deve intendersi quello emesso dall'amministrazione finanziaria a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della stessa amministrazione.

Tanto rilevato, ritiene la Corte che l'atto impugnato nel giudizio de quo non possa considerarsi atto automatizzato, sostanzialmente automatizzato o di pronta soluzione ex comma 2 dell'art. 6-bis della L. 212/2000, e che dunque l'ente impositore non possa ritenersi per esso esentato dall'obbligo di contraddittorio preventivo sancito dal comma 1.

L'atto concerne infatti il tributo locale IMU asseritamente dovuto per una pluralità di unità immobiliari, di cui alcune consistenti in aree edificabili.

Orbene, come precisato nella Ordinanza n. 27873/2023 della Suprema Corte, citata da parte ricorrente, ai fini della determinazione del valore imponibile relativo all'imposta comunale sugli immobili, il valore venale in comune commercio deve essere ricavato in base ai parametri vincolanti previsti dal D. Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, che, per le aree fabbricabili, devono avere riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Si tratta di attività di determinazione del valore imponibile che eccede la mera rilevazione di violazioni mediante l'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa amministrazione, ovvero la mera attività di controllo effettuato sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della stessa amministrazione, e che dunque non può sfociare in atti automatizzati, prevalentemente automatizzati o di pronta liquidazione, per i quali il comma 2 dell'art. 6-bis della L. 212/2000 esclude l'obbligo di contraddittorio preventivo.

Inoltre, la circostanza che la corrispondenza dell'indice presuntivo del valore della base imponibile, stabilito dai regolamenti e delibere comunali degli enti impositori, ai criteri legali dettati dall'art. 5 comma 5 del D. Lgs. n. 504/1992 ben può costituire oggetto di contestazione da parte del contribuente dinanzi all'autorità giudiziaria, rappresenta di per sé ragione sufficiente a suggerire agli enti impositori quantomeno l'opportunità del contraddittorio preventivo regolato dalla L. 212/2002, trattandosi di strumento finalizzato alla deflazione del contenzioso giudiziale.

Con riferimento all'atto contestato, appariva dunque opportuno, e doveroso ai sensi del comma 1 dell'art. 6-bis, un contraddittorio preventivo con il contribuente, secondo le modalità previste dalla normativa succitata.

Posto che tale contraddittorio preventivo risulta non aver avuto luogo, l'avviso di pagamento contestato deve ritenersi annullabile ex art. 6-bis, comma 1, L. 212/2000.

L'adita Corte dispone pertanto l'annullamento dell'avviso di accertamento contestato, dichiarando assorbita ogni altra questione.

La controvertibilità e novità delle questioni trattate impone la compensazione delle spese di lite.

**P.Q.M.**

La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Chieti – sez.- I – visti gli atti e udito il relatore, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato da ██████████, accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e compensa le spese di lite. Così deciso in Chieti, addì 26 giugno 2025 . Il Presidente Il relatore Dott. Ciro Marsella Avv. Ilaria Tesei Sangiovanni